

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### Tra

- il Comune di Reggio Emilia (di seguito Comune) con sede legale in Piazza Prampolini, CF/PI 00145920351 rappresentata dalla Dirigente del Servizio Servizi Culturali, Dott. Nando Rinaldi, delegato dal Sindaco a rappresentare legalmente l'Ente;
- e
- il Liceo Artistico "Gaetano Chierici" (di seguito Liceo), con sede in via Leopoldo Nobili 1, 42121 Reggio Emilia, C.F.: 80013050358, rappresentato dalla Dirigente Dott.ssa Elena Ferrari;

### Premesso che

- il Comune, nel perseguire l'obiettivo della diffusione della cultura come bene comune, di tutti e per tutti, ha in animo di realizzare di un evento fondamentale per la città di Reggio Emilia nello specifico il riallestimento annuale della sezione di fotografia presso Palazzo dei Musei con una mostra dedicata all'opera e al pensiero di Luigi Ghirri dal titolo *Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia. Progetto, esercizi e variazioni Luca Capuano e Stefano Graziani* che terrà dal 24 aprile 2025 al 1 marzo 2026 ;
- il Comune, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, ha rilevato l'interesse ad avvalersi della collaborazione del Liceo Artistico "Gaetano Chierici"
- il Liceo Artistico "Gaetano Chierici" ha manifestato il proprio interesse, ricadendo la collaborazione nell'ambito dei propri compiti e competenze istituzionali di collaborazione con soggetti esterni, avendo verificato l'opportunità di collaborare con il Comune per la tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico in un percorso formativo di dialogo diretto con i curatori della mostra ed i funzionari museali;

### si conviene e stipula quanto segue

#### Articolo 1 – Finalità della collaborazione

Fine del presente Accordo è instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività dell'Istituto e del Comune possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per un comune obiettivo istituzionale.

Le attività previste consentiranno agli studenti di approfondire lo studio della fotografia, della sua conservazione e dell'uso didattico che se n'è fatto, del valore attuale quale bene culturale e storico-artistico con i curatori delle mostra ed i funzionari museali.

#### Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

La collaborazione riguarderà:

- il prestito di materiale storico del Liceo Artistico "Gaetano Chierici" riguardante fotografie dell'Ottocento rappresentative sia della storia del medium fotografico, sia dell'utilizzo della fotografia nella didattica dell'arte dentro alle Scuole di Belle Arti;
- il restauro del materiale che verrà esposto;
- la valorizzazione del patrimonio attraverso la sua esposizione all'interno della mostra *Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia. Progetto, esercizi e variazioni. Luca Capuano e Stefano Graziani* e lo studio stesso del patrimonio.

Le attività così sinteticamente descritte, rappresentano ambiti generali di progetto che verranno ulteriormente dettagliati tra le parti nelle figure dei propri rappresentanti.

Per lo svolgimento delle attività indicate si attuerà un rapporto attivo con docenti, studenti e ricercatori qualificati individuati in accordo fra le parti.

### **Articolo 3 – Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo l'Istituto ed il Comune si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, nonché quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'articolo 1.

### **Articolo 4 – Utilizzazione dei risultati di ricerca**

La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente collaborazione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto.

Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni la presente collaborazione.

Qualora nel corso dell'attività siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

### **Articolo 5 - Impegni delle parti**

Il Liceo Artistico "Gaetano Chierici" offrirà al Comune di Reggio Emilia per tutta la durata della mostra il prestito di materiale storico riguardante fotografie dell'Ottocento rappresentative della storia del medium fotografico e dell'utilizzo della fotografia nella didattica dell'arte dentro alle Scuole di Belle Arti;

Il Comune di Reggio Emilia si farà carico delle spese di restauro del materiale fotografico della copertura assicurativa secondo il valore dichiarato per ogni oggetti a prestito, della copertura assicurativa in sede di mostra e delle spese di incorniciatura ed allestimento del suddetto materiale nonché di tutte le spese relative alla comunicazione della mostra.

### **Articolo 6 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le Parti garantiscono inoltre l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente collaborazione.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Nell'esecuzione del presente accordo, l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione non comporta alcun onere in capo all'altra parte.

### **Articolo 7 – Durata dell'accordo**

La presente collaborazione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di stipula.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente collaborazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mediante comunicazione via pec con un preavviso di almeno 15 giorni.

Lo scioglimento della presente accordo comporta per il Comune l'obbligo del rimborso delle sole spese documentate dall'Istituto fino a tale data.

### **Articolo 8 – Controversie**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente collaborazione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente collaborazione.

Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente collaborazione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da un atto scritto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Reggio Emilia quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente collaborazione.

### **Articolo 9 – Registrazione e spese**

Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso.

Il presente Accordo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 – tabella del D.P.R. n. 642/72 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 a spese della parte che ne faccia richiesta.

Per il Liceo Artistico “Gaetano Chierici”

La Direttrice

Elena Ferrari

Per Comune di Reggio Emilia

Il Dirigente Servizio Servizi Culturali

Nando Rinaldi

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

## **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

## **2. Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it), indirizzo pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

## **3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

## **4. Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato Responsabili del trattamento.

## **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **6. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

**accordo di collaborazione.**

## **7. Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa:

**Regolamento contributi patrocinio e vantaggi economici**

## **8. Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione.

## **9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

## **10. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## **11. I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it) pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

## 12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà *l'impossibilità di stipulare il presente Accordo di collaborazione.*